

LA COMUNICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

In data 25 maggio 2022 è stato pubblicato il D.M. MEF n. 55/2022, che disciplina la comunicazione delle informazioni relative al titolare effettivo al Registro delle Imprese, ai fini della loro iscrizione in un'apposita Sezione Autonoma/Speciale. Alcuni provvedimenti attuativi saranno adottati nei prossimi mesi, per rendere operativo il sistema.

Obbligo e soggetti

Per prevenire e contrastare l'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, i seguenti soggetti devono comunicare telematicamente al competente Registro delle Imprese le informazioni relative ai propri titolari effettivi:

- imprese dotate di personalità giuridica (srl, spa, sapa e cooperative)
- persone giuridiche private (fondazioni, associazioni e altre istituzioni iscritte nel registro delle persone giuridiche)
- trust e istituti giuridici affini.

Più precisamente, l'obbligo di acquisire le relative informazioni è a carico degli amministratori delle società, dei fondatori o dei rappresentanti degli enti, dei fiduciari dei trust.

Per la trasmissione si deve utilizzare il modello di comunicazione unica ("ComUnica"). L'omessa comunicazione è sanzionata ai sensi dell'art. 2630 c.c. (da 103 a 1.032 euro, ridotta a 1/3 entro 30 gg.).

Raccolta e conservazione delle informazioni

Gli amministratori raccolgono le informazioni necessarie richiedendole ai titolari effettivi stessi, sulla base dello statuto, dell'atto costitutivo, delle scritture contabili, delle comunicazioni ricevute e di ogni altra fonte.

Le informazioni devono essere costantemente aggiornate, documentate e conservate per 5 anni.

Ciò richiede una specifica organizzazione dei documenti.

Informazioni da comunicare

La comunicazione deve contenere le seguenti informazioni:

- dati identificativi e cittadinanza dei titolari effettivi;
- per le imprese dotate di personalità giuridica, l'entità della loro partecipazione al capitale dell'ente direttamente o indirettamente superiore al 25%, oppure le modalità di esercizio del controllo o i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'ente esercitati da tali soggetti¹;
- per le persone giuridiche private, la denominazione dell'ente, la sede legale e l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- per i trust, la data, il luogo e gli estremi dell'atto di costituzione del trust o dell'istituto giuridico;
- l'eventuale indicazione di circostanze eccezionali ai fini dell'esclusione dell'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, nel caso in cui questo esponga il titolare effettivo al rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione o il titolare sia incapace o minore di età, insieme

¹ secondo i criteri scalari per l'identificazione del titolare effettivo individuati dall'art. 20 D.Lgs. 231/2007

- con l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica nella qualità di controinteressato;
- la dichiarazione sostitutiva di responsabilità e consapevolezza in merito alle sanzioni penali applicabili in caso di falsa dichiarazione.

Termini di invio

All'avvio del sistema di comunicazione dei dati, la prima comunicazione dovrà essere fatta entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento attestante la sua operatività.

In generale, la comunicazione va inviata entro 30 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o dalla costituzione, così come le variazioni di dati precedentemente comunicati dovranno essere trasmesse entro 30 giorni dalla data della variazione stessa.

È inoltre prevista una conferma annuale dei dati, da effettuarsi entro 12 mesi dalla data della prima comunicazione o dell'ultima comunicazione della loro variazione o dall'ultima conferma; per le imprese tenute al deposito del bilancio la conferma può essere effettuata in occasione di tale adempimento.

Accesso alle informazioni

Potranno accedere alle informazioni delle titolarità effettive:

- le Autorità (Ministero dell'Economia e delle Finanze, UIF, Direzione investigativa antimafia, Guardia di Finanza, autorità di vigilanza, autorità giudiziaria, ecc.);
- i soggetti obbligati al rispetto della normativa antiriciclaggio, previo accreditamento, che possono delegare terzi ed hanno l'obbligo di segnalare eventuali difformità con le informazioni direttamente acquisite;
- il pubblico, a seguito di richiesta motivata e fatte salve le circostanze eccezionali di esclusione dell'accesso di cui sopra, per le generalità e le condizioni del titolare effettivo, con risposta entro 20 giorni dalla richiesta stessa.

Aggiornato al 29 maggio 2022